

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

 Anno Numero Sezione

Soggetto Imputato

 Datore_Lavoro_Pubblico
 Datore_lavoro_Privato
 CSP/CSE
 Dirigente
 Responsabile_Lavori
 Committente
 Preposto
 RSPP
 Lavoratore
 Altro

Esito

 Assoluzione
 Condanna
 Pena detentiva
 Pena detentiva+pecuniaria
 Pena pecuniaria
 Pena non specificata
 Concorso di colpa del soggetto leso
 Risarcimento alla costituita parte civile
Altri elementi
 Quantum
 1* Grado
 2* Grado
 precedente cassazione
 Precedente appello

Classificazione evento

 Infortunio
 Malattia
 Non riguarda un infortunio
 Lesioni
 Morte

Soggetto leso

 Operaio
 Artigiano
 Impiegato
 Imprenditore
 Ulteriori soggetti lesi
 Altro
 Salute Sicurezza

Fattispecie

Tipologia del luogo di avvenimento

Privato Pubblico Cantiere Ufficio Fabbrica Altro

Principio di diritto

Il committente, anche in caso di affidamento dei lavori ad un'unica ditta appaltatrice, è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per l'infortunio, sia per la scelta dell'impresa - essendo tenuto agli obblighi di verifica imposti dall'art.3, comma ottavo, D. Lgs. 14 agosto 1996 n.494 - sia in caso di omesso controllo all'adozione, da parte dell'appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (Sez.4, 9 febbraio 2016 n.23171 Rv.266963). Dal committente non può tuttavia esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e l'andamento dei lavori, con la conseguenza che, ai fini della configurazione della sua responsabilità, occorre verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto d'appalto, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo (Sez.3, 24 aprile 2016 n.35185, Rv 267744; Sez.4, 15 luglio 2015 n.44131, Rv 264974).

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

 Rigetto_del_ricorso Ricorso_inammissibile

annullamento

 senza rinvio con rinvio con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €.2.000,00 in favore della cassa delle ammende; lo condanna inoltre a rimborsare alle parti civili costituite le spese sostenute dalle stesse per questo giudizio che liquida in complessivi euro 6.000,00 oltre accessori come per legge.

Note

Il committente - qualora avesse richiesto la esibizione della documentazione prevista dalla legge - avrebbe facilmente accertato che la ditta agiva in spregio delle norme in materia di prevenzione e non aveva adottato alcuna regola a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, tanto che i lavori in quota venivano eseguiti senza alcun presidio di protezione. Quanto alla consapevolezza di tale situazione di pericolosità, la Corte valorizzava la circostanza che l'imputato aveva immediata percezione delle condizioni in cui lavoravano gli operai, per la sua costante ingerenza nello svolgimento dei lavori e la sua assidua presenza sul cantiere.

Committente dei lavori e proprietario dell'immobile, si recava frequentemente sul cantiere, concordando e dando direttive al titolare della ditta in ordine ai lavori da svolgere, ed avendo così modo di percepire direttamente le modalità di esecuzione. In particolare il giorno dell'infortunio si era recato personalmente all'interno dell'immobile per verificare lo stato dei pannelli solari e, dopo essere salito sul tetto attraverso la scala ed aver constatato che i pannelli erano danneggiati, aveva dato direttive al titolare della ditta appaltatrice, per la rimozione dei pannelli medesimi e la sostituzione con apposite tegole. Dunque l'imputato aveva modo di apprezzare di persona le modalità di svolgimento delle varie attività lavorative e l'assoluta assenza di dispositivi di sicurezza, ed in particolare, la mattina dell'infortunio, recatosi sul posto, aveva verificato direttamente l'assenza di ponteggi o dispositivi di sicurezza idonei a prevenire il rischio di cadute o precipitazioni di cose o persone, e la circostanza che i lavoratori fossero saliti sul tetto servendosi solo di una scala appoggiata alla parete, senza il montaggio di impalcature e l'utilizzo di imbracature. Inoltre, le plurime e gravi irregolarità presenti in cantiere - ha osservato la Corte di Messina - sarebbero state immediatamente appurate dal committente qualora egli avesse rispettato l'obbligo normativamente previsto di verificare in primo luogo l'idoneità tecnico professionale della ditta appaltatrice, mediante la richiesta di esibizione della documentazione prevista, e ciò perché dalla mancanza di tale documentazione avrebbe con immediatezza colto le gravi carenze ed omissioni della ditta individuata rispetto agli obblighi di prevenzione e tutela dei lavoratori.

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.